

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA**

NAPOLI

RICORSO

Nell'interesse della Prof.ssa **Manuela TORRE**, nata a Napoli il 04.04.1982 ed ivi residente alla Via V. Latilla, 18 (C.F.TRRMNL82D44F839P), rapp.ta e difesa, giusta procura speciale in calce al presente atto, dall'Avv. Guglielmo Conca (C.F. CNCGLL67H06F839Q) presso il quale elett.te domicilia in Napoli (C.A.P. 80134), alla via Tommaso Caravita n. 10.

L'Avv. Conca chiede che eventuali comunicazioni relative alla presente procedura vengano lui inoltrate al seguente numero di fax 081/5513524 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: guglielmoconca@legalmail.it

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – DIREZIONE GENERALE (C.F. 801852588) in persona del legale rapp.tep.t., dom.to ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli (C.A.P. 80134), alla via Diaz, 11 – Pec ads.na@mailcert.avvocaturastato.it

nonchè

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – DIREZIONE GENERALE (C.F. 80039860632) in persona del legale rapp.tep.t., dom.to per la carica presso la sede dell'Ente in Napoli (C.A.P. 80142), alla via Ponte della Maddalena n. 55 – Pec – drca@postacert.istruzione.it

ed inoltre

Sig. Francesco Auriemma residente in (C.A.P.81051) Arienzo (CE),
alla via Sant'Alfonso, 3

per l'annullamento e/o l'integrale riforma

previa sospensione

a) del decreto Prot. n. AOODRCA.REGISTRO.UFFICIALE.U.0028996 del 03/12/2018 a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - quale articolazione periferica del M.I.U.R. - con il quale, all'esito del definitivo espletamento del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di I e II grado, bandito con D.D.G. n.85 del 1 febbraio 2018, a firma del Direttore Generale per il personale scolastico, veniva approvata la graduatoria di merito relativa **all'Ambito Disciplinare AD01** (classi di concorso A001 – ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E AO17 – DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO) formata secondo l'ordine del punteggio finale riportato dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle prove concorsuali e dalla valutazione dei titoli dichiarati, nella parte in cui alla Prof.ssa Torre, proprio in relazione allo scrutinio dei titoli posseduti, dichiarati e trasmessi, non gli risultano attribuiti a termini di bando ed allegata Tabella valutazione titoli **ulteriori 12,8 punti**; **b)** della graduatoria di merito relativa alle risultanze del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di I e II grado per **l'Ambito Disciplinare AD01** (classi di concorso A001 – ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E AO17 – DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO come approvata dal Decreto impugnato sub *a)* e di questo costituente parte integrante nella parte in cui alla ricorrente, classificatasi al posto n.39 con punti complessivi di 75,8 non le venivano riconosciuti, in sede di valutazione dei titoli posseduti, dichiarati e trasmessi **ulteriori 12,8 punti** che, se riconosciuti, gli

avrebbero consentito una migliore allocazione nella stessa (posizione n. 20 con punti complessivi 88,6 in luogo dell'attuale n. 39 con punti 75,8); **e)** di ogni altro provvedimento preordinato, consequenziale e/o connesso con quelli che precedono, in ogni caso lesivo degli interessi della ricorrente tra cui, in particolare e per quanto di ragione, i verbali numeri e data sconosciuti con i quali la Commissione di concorso ovvero la sua articolazione interna ha provveduto, in sede di valutazione sia dei titoli culturali che dei titoli di servizio e di quelli professionali della ricorrente, ad un'erronea e deteriore attribuzione dei relativi punteggi finali

nonché per l'accertamento e declaratoria

dell'interesse della ricorrente

a vedersi attribuiti, previa rettifica del punteggio, ulteriori 12,8 punti (totale 88,6) rispetto a quelli illegittimamente riconosciutele in sede di pubblicazione di graduatoria (totale 75,8), in ragione dell'omessa e/o carente valutazione dei titoli posseduti e dichiarati in sede di domanda di partecipazione al concorso di cui alla Tabella valutazione titoli allegata al D.M. n. 995/2017, all'esito di una novellata valutazione dei propri titoli culturali, professionali e di servizio come posseduti, dichiarati e trasmessi al fine di poter, con espresso riferimento alla graduatoria già pubblicata, sopravanzare dalla posizione n. 39, attualmente ricoperta, alla posizione n. 20.

FATTO

Con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione presso la Direzione Generale per il personale scolastico del M.I.U.R. del 1 febbraio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 14 del 16/02/2018, veniva indetto il <<concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado>>.

Entro i termini di rito ed avvalendosi della modalità di inoltro telematico "Istanza Polis" (MIUR.REGISTRO POLIS.0050476.20-03-2018), la Prof.ssa Torre chiedeva di partecipare al suindicato

concorso per la regione Campania per la classe di concorso: ADSS – SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO.

All'esito dell'espletamento delle prova orale concorsuale e valutazione dei titoli dichiarati da ciascun candidato, in data 3 dicembre 2018 veniva pubblicato il Decreto del D.G. U.S.R. Campania n. 0028996 del 03/12/2018 di approvazione della graduatoria di merito per il suindicato Ambito disciplinare.

Ebbene nella graduatoria in discorso come approvata, la ricorrente si è vista attribuire un punteggio complessivo pari a 75,8 (38 per la prova orale e 37,8 per la valutazione titoli) con allocazione definitiva al posto n. 39 della graduatoria di merito.

Ed è proprio in riferimento allo **scrutinio sia dei propri titoli culturali che di quelli professionali e di servizio** che la ricorrente ritiene di non essere stata congruamente valutata alla luce delle griglie e dei parametri di cui alla tabella di riferimento (tabella A allegata al D.M. n. 995/2017), integrante il bando, nella misura in cui la Commissione giudicatrice in luogo di punti 37,8 erroneamente attribuiti, le avrebbe dovuto riconoscere **50,6 punti (12,8 in più)**. In questo modo, il punteggio finale passerebbe da 75,8 a 88,6, comportando una migliore allocazione nella relativa graduatoria generale di merito, in particolare dalla 39^a posizione alla 20^a posizione.

QUESTO LO STATO DEGLI ATTI E FATTI DI CAUSA.

Ebbene gli atti impugnati sono illegittimi e di essi vorrà l'Ecc.mo Collegio adito disporre l'annullamento e/o l'integrale riforma nei termini che seguiranno alla stregua dei seguenti motivi in

DIRITTO

I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO A CAGIONE DELL'ERRONEA E/O OMESSA APPLICAZIONE DEI PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI DI CUI

**ALLA TABELLA A ALLEGATA AL D.M. 995/2017 – ERRONEA
VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO –
DIFETTO DI ISTRUTTORIA - MANIFESTA INGIUSTIZIA**

Come anticipato in punto di fatto, a termini degli articoli surriferiti della *lex specialis*, l'odierna deducente, provvedeva al tempestivo inoltro dei titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, che in precedenza aveva solo dichiarato di possedere in ossequio alla procedura comunicazionale indicata nel bando.

Ebbene tali sono i titoli culturali, di servizio e professionali che la Prof.ssa Torre ha prima dichiarato di possedere nella domanda di partecipazione al concorso ed in prosieguo trasmesso ai competenti Uffici scolastici cui, *in sedes materiae*, vengono premessi i paragrafi e relativi punteggi come indicati nella Tabella di valutazione:

**A.1. Punteggio per il titolo di accesso alla procedura
concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di II e II
grado**

(Massimo punti 34)

***diploma di secondo livello di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria** (copia in allegato, tra i documenti consegnati), per l'ambito disciplinare 1, classe di concorso ex A025 ed attuale A017 "Disegno e storia dell'arte", di cui al D.M. 7/10/2004 n. 82 (Corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico arte e disegno), conseguito presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli, in data 10/06/2009, con la votazione di 60/60 (sessanta/sessantesimi); votazione in centesimi: 100.

Punti da attribuirsi

(cfr. punti A.1. - A.1.1. della tabella)

15,00

(3 x 100-75 : 5)

Per aver conseguito il predetto titolo di specializzazione all'esito di procedure selettive pubbliche per titoli ed esami

Punti da attribuirsi

(cfr. punti A.1.2. della tabella) 19,00

Totale punti da attribuirsi in relazione ai titoli di cui ai

Paragrafi della Tabella A.1 – A.1.1 - A.1.2. 34,00

B. Punteggio per i titoli professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso

(Massimo punti 25)

B.5.7. Specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità (scuola secondaria di secondo grado) (D.M. 30 settembre 2011); titolo conseguito in data 21/03/2016, nell'anno accademico 2014/2015, presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, con la votazione di 30/30 (trenta/trentesimi); votazione in centesimi: 100.

Punti da attribuirsi 6,00

(cfr. punto B.5.7. della tabella)

C. PUBBLICAZIONI

(Massimo punti 9)

C.1.1. Per ciascun libro o parte di libro, dai contenuti inerenti alla specifica classe di concorso ovvero le aree trasversali della pedagogia, della didattica e della didattica inclusiva o dell'utilizzo delle Tecnologie per l'informazione e la comunicazione nella didattica purchè risulti evidente l'apporto individuale del candidato

***Tre pubblicazioni della ricorrente:**

1) *Le pale d'altare di Caravaggio del primo soggiorno a Napoli: "Madonna del Rosario"*; trattasi di una lezione tipo, per una scuola secondaria di II grado, concernente, appunto, una pala d'altare di Caravaggio, del primo soggiorno a Napoli.

Tipologia di pubblicazione: libro.

Anno pubblicazione: 2018.

Casa editrice: Associazione Culturale Agape Editrice.

Cod. ISBN 978-88-31914-14-7

2) *Le pale d'altare di Caravaggio del primo soggiorno a Napoli: "Le sette opere di misericordia"*; trattasi di una lezione tipo, per una scuola secondaria di II grado, concernente, appunto, una pala d'altare di Caravaggio, del primo soggiorno a Napoli.

Tipologia di pubblicazione: libro.

Anno pubblicazione: 2018.

Casa editrice: Associazione Culturale Agape Editrice.

Cod. ISBN 978-88-31914-15-4

3) *Le pale d'altare di Caravaggio del primo soggiorno a Napoli: "Flagellazione" e "Crocifissione di sant'Andrea"*; trattasi di una lezione tipo, per una scuola secondaria di II grado, concernente, appunto, una pala d'altare di Caravaggio, del primo soggiorno a Napoli.

Tipologia di pubblicazione: libro.

Anno pubblicazione: 2018.

Casa editrice: Associazione Culturale Agape Editrice.

Cod. ISBN 978-88-31914-16-1

Punti totali da attribuirsi

9

(3 punti per ciascuna delle tre pubblicazioni)

(cfr. **punti C - C.1.1.** della tabella)

D. TITOLI DI SERVIZIO

(Massimo 30 punti)

D.1.2. Servizio di insegnamento prestato sullo altra classe di concorso o tipologia di posto rispetto a quella per la quale si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'insegnamento prestato su posti di sostegno alle alunne e agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale.

Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.

E' valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, ai sensi dell'art. 438, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124

Punti attribuibili:

Punti 0,8 per i primi due anni di servizio

Punti 2 dal terzo anno di servizio

***Servizi prestati dalla ricorrente:**

- anno scolastico: 2016/17, dall'8/11/2016 al 30/06/2017 – classe di concorso: A017 - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO – SOSTEGNO. Istituzione scolastica: I.S.I.S. di Quarto - "Rita Levi Montalcini". Scuola statale.
- Anno scolastico: 2017/18, dal 28/09/2017 al 22/03/2018 – classe di concorso: A017 - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO – SOSTEGNO.

Istituzione scolastica: L.S. E. Vittorini di Napoli.

Scuola statale.

Su quest'ultimo incarico alcune precisazioni si impongono in favore della valutabilità del servizio: nel periodo di possibilità di inoltro della domanda di partecipazione al concorso, il sistema ha presentato numerosi malfunzionamenti, impedendo così ai docenti la corretta compilazione ed, in molti casi, perfino l'accesso al sistema; pertanto, il Miur riteneva doverosamente di prorogare il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dal 22 marzo 2018 al 26 marzo 2018.

Anteposto che sarebbero stati valutati unicamente periodi di servizio non inferiori a 180 giorni, la ricorrente, proprio con quest'ultima proroga, dal 28 settembre 2017 (data di inizio dell'incarico al Vittorini) al 26 marzo 2018, totalizzava un periodo di servizio pari a 180 gg..

Probabilmente la Commissione esaminatrice non ha ritenuto di valutare il detto servizio assumendo quale parametro temporale di riferimento la primigenia scadenza del 22 marzo per l'utile inoltro della domanda di partecipazione.

Invero si ritiene al contrario che l'intercorsa proroga del termine di scadenza per l'utile inoltro della domanda di partecipazione al concorso rende valutabile il servizio prestato dalla Prof.ssa Torre presso l'Istituto scolastico L.S.E. Vittorini in Napoli.

Punti totali da attribuirsi 1,60

(0,80 punti per i primi due anni di servizio)

(cfr. punti D - D.1.2. della tabella)

In conclusione il totale del punteggio relativo ai titoli posseduti dalla ricorrente - come dichiarati in sede di domanda di partecipazione e debitamente trasmessi in ossequio alle modalità indicate in sede di *lex specialis*, è pari a **50,6** secondo il seguente prospetto:

Tabella A - Punti per il titolo di accesso alla procedura **34**

[**15** (abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria) + **19**
(procedure selettive)]

Tabella B – Punti per specializzazione sostegno quale titolo
professionale ulteriore rispetto al titolo di accesso **6**

Tabella C - Punti per pubblicazioni **9**

(**3 x n. 3** pubblicazioni)

Tabella D – Punti per Titoli di servizio **1,6**

(**0,80 x n. 2 anni di servizio**)

Totale punti valutazione titoli

50,60

(34+6+9+1,60)

Ergo, alla stregua dei Titoli Culturali, Professionali e di Servizio suindicati come posseduti, dichiarati e trasmessi ed in fedele ossequio alla griglia dei punteggi di cui alla Tabella di Valutazione allegata al bando di concorso, alla Prof.ssa Torre in tale ambito la Commissione avrebbe dovuto attribuire complessivi **punti 50,60**, invece le sono stati attribuiti **punti 37,80** rimanendo tutt'ora oscure le ragioni di una siffatta erroneità ed il conseguenziale ed altrettanto erroneo percorso logico deduttivo all'uopo utilizzato dall'organo valutativo.

La qualcosa, peraltro, si appalesa singolare trattandosi di titoli mai controversi e/o contestati sia livello di quanto indicato in sede di dichiarazione sostitutiva di notorietà sia a livello di quanto materialmente trasmesso ai competenti Uffici scolastici regionali.

In conclusione la ricorrente dimostra *per tabulas* di aver subito un'omessa attribuzione di 12,80 punti per i titoli posseduti, esibiti e documentati (37,80 assegnati in luogo dei 50,60 da attribuirsi).

ISTANZA ISTRUTTORIA

e/o

ISTANZA DI VERIFICAZIONE

Ove mai le argomentazioni sin qui rese, a parere dell'Ecc.mo Collegio adito, necessitassero di riscontri più analitici ed autorevoli si avanza sin d'ora formale istanza istruttoria al fine di demandare ad organo terzo ed imparziale ovvero formale istanza di verifica per stabilire l'esatta valutabilità (in fedele ossequio ai punteggi di cui alla Tabella allegata al bando di concorso) dei titoli dichiarati, posseduti e trasmessi dalla ricorrente ai fini dell'attribuzione consequenziale del punteggio suppletivo illegittimamente pretermesso.

DOMANDA INCIDENTALE DI SOSPENSIONE

Il *fumus boni juris* si evince dalla parte motiva del ricorso.

Il *periculum in mora* che consegue all'esecuzione dei provvedimenti impugnati ne impone la sospensione. Consideri in particolare l'Ecc.mo Collegio come l'allocatione di una migliore posizione nella graduatoria generale finale nei termini suindicati determinerebbe indiscutibili vantaggi circa la scelta della sede da assegnarsi a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, in prossimità dell'apertura del prossimo anno scolastico.

P.Q.M.

voglia l'Ecc.mo Collegio adito accogliere il ricorso in uno con l'incidentale domanda di sospensione con ogni altra conseguenza di legge con particolare riferimento ad ogni ulteriore spesa documentata e documentabile necessaria per l'intrapresa procedura giudiziale oltre all'attribuzione in favore del procuratore antistatario

Avv. Guglielmo Conca
Via Tommaso Caravita, 10 – 80134 Napoli
Tel. (081) 5511930-5513524 fax
Pec guglielmoconca@legalmail.it

delle spese e competenze di giudizio. Ai fini del pagamento del contributo unificato si comunica che è dovuto il versamento di € 325,00 trattandosi di contenzioso in materia di pubblico impiego privatizzato.

Napoli.

Avv. Guglielmo Conca